

lità che avrebbe l'impresa di ottenere sul mercato dei capitali le somme di cui trattasi.

6. Nella sfera di applicazione dell'art. 92, n. 3, del trattato, la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale, il cui esercizio implica valutazioni d'ordine economico e sociale che devono essere effettuate in un contesto comunitario. La Commissione non va oltre i limiti del proprio potere discrezionale quando ritiene che gli aiuti che hanno ridotto i costi dell'impresa beneficiaria, indebolendo

così la competitività di altri produttori nella Comunità, col rischio di costringerli a ritirarsi dal mercato sebbene avessero potuto proseguire la loro attività sino a quel momento grazie ad una ristrutturazione ed a miglioramenti produttivi e qualitativi finanziati con i propri mezzi, non possono fruire della deroga prevista dall'art. 92, n. 3, lett. c), del trattato a favore degli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di certe attività o di certe regioni economiche, allorché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune.

RELAZIONE D'UDIENZA

presentata nella causa C-301/87 *

I — Antefatti

1. Il 12 luglio 1983 la Commissione chiedeva via telex alcune informazioni su certi aiuti che sarebbero stati concessi alla SA Compagnie Boussac Saint Frères (in prosieguo: « CBSF ») nel settore della produzione della carta igienica.

2. Con telex 22 febbraio 1984 la Commissione rinnovava la richiesta.

3. Il 22 marzo 1984 le autorità francesi rispondevano che la CBSF prevedeva la co-

struzione di una nuova unità di produzione Peaudouce a Roanne e che non era previsto nessun particolare intervento dei poteri pubblici per l'investimento di 120 milioni di FF in Peaudouce, effettuato sotto l'egida della Società di partecipazione e ristrutturazione industriale (in prosieguo: la « Sopari »), filiale dell'Istituto per lo sviluppo industriale (in prosieguo: l'« IDI »). Lo Stato sarebbe stato azionista dell'IDI per il 44%.

4. Con telex 12 luglio 1984 la Commissione chiedeva alle autorità francesi un elenco di tutti gli interventi dell'IDI in favore della CBSF dal dicembre 1981 e ricordava al governo francese che la Commissione può essere indotta ad esigere la restituzione degli aiuti concessi che siano incompatibili col mercato comune.

* Lingua processuale: il francese.

5. Con lettera 23 agosto 1984 le autorità francesi informavano la Commissione che l'IDI aveva partecipato, nel 1982, alla costituzione del capitale della CBSF per 100,1 milioni di FF. Questa partecipazione era stata trasferita in seguito alla Sopari. Quest'ultima aveva conferito, agli inizi del 1984, 180 milioni di FF alla CBSF sotto forma di prestiti di azionisti. Un ulteriore apporto di 200 milioni di FF, nelle stesse forme, sarebbe in corso di trasferimento.

6. Il 3 dicembre 1984 la Commissione decideva di dare avvio al procedimento ex art. 93, n. 2, del trattato CEE.

7. Il 4 febbraio 1985 il governo francese trasmetteva alla Commissione la risposta alla diffida precisando le condizioni grazie a cui era stata trovata per il gruppo Boussac una soluzione consona ad un'attività industriale, e facendo valere in modo particolare che le operazioni rientravano in ogni caso nell'ambito dell'art. 92, n. 3, lett. c), del trattato CEE.

8. Il 14 marzo 1985 la Commissione chiedeva informazioni supplementari. Non avendo ottenuto risposta la Commissione inviava un sollecito il 14 maggio 1985.

Il 4 giugno 1985 le autorità francesi fornivano informazioni supplementari. Di loro propria iniziativa esse le integravano ed aggiornavano, segnatamente, con lettere 11 ottobre 1985, 5 febbraio e 19 giugno 1986 e con una nota 4 luglio 1986 trasmessa con lettera 21 luglio 1986. Si svolgevano altresì tre riunioni tra gli incaricati della Commissione e i rappresentanti del governo francese il 18 ottobre 1985 ed il 14 maggio e 4 luglio 1986.

Il ministro dell'industria, delle poste e telecomunicazioni e del turismo, nonché il primo ministro intervenivano con lettere, rispettivamente, 10 novembre e 8 dicembre 1986. Quest'ultimo attirava l'attenzione sul persistere di valutazioni divergenti circa gli elementi di fatto della pratica tra la Commissione e l'amministrazione francese, affermando poi che « un nuovo esame dovrebbe permettere di superarle ». Il 20 gennaio 1987 la Commissione informava il governo francese di aver deciso, il 17 dicembre u. s., di concludere a breve scadenza l'esame del fascicolo ed a tal fine di entrare nuovamente in contatto con lo stesso governo.

9. Con lettera 19 febbraio 1987 il primo ministro designava un « interlocutore della Commissione per tutti gli aspetti della pratica ». Questi trasmetteva due memorandum alla Commissione, datati 24 marzo e 14 maggio 1987, inviati rispettivamente con lettere 27 marzo e 21 maggio 1987.

Nella lettera d'accompagnamento al primo memorandum l'interlocutore precisava: « Mi pare che esistano tre fatti nuovi rispetto alla presentazione che ne è stata data finora ». Questi tre elementi sarebbero:

- a) l'ampiezza dello sforzo di ristrutturazione compiuto, al pari dell'entità delle riduzioni di capacità, confermate dagli ultimi dati raccolti;
- b) la constatazione che, collocando gli interventi finanziari criticati nel loro contesto reale, gli investimenti pubblici sono stati accompagnati da un parallelo impegno degli investitori privati;

c) la situazione attuale dell'impresa.

Secondo l'interlocutore questi tre elementi hanno un'incidenza diretta sulla qualificazione e sulla compatibilità degli interventi di cui trattasi.

10. Il 15 luglio 1987 la Commissione adottava la decisione impugnata, i cui due primi articoli sono formulati come segue:

« *Articolo 1*

I conferimenti di capitale per 633,1 milioni di FF effettuati dalla Sopari, in seguito a trasferimento da IDI, i prestiti agevolati per 331,8 milioni di FF e le riduzioni degli oneri sociali per 35 milioni di FF concessi in base ai rispettivi regimi di aiuti per il settore tessile e dell'abbigliamento a Boussac Saint Frères, uno dei più importanti fabbricanti nei settori del tessile, dell'abbigliamento e della carta nel periodo 1982-1985, dei quali il governo francese ha informato tardivamente la Commissione con telex del 22 marzo e lettera del 23 agosto 1984 nonché, nel quadro della procedura dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CEE, con lettere del 4 febbraio, 4 giugno, 11 ottobre 1985, 5 febbraio, 19 giugno e 21 luglio 1986, 27 marzo e 21 maggio 1987, sono illegali in quanto sono stati concessi in violazione delle disposizioni dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CEE. Essi sono inoltre incompatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92 del trattato.

Articolo 2

Del suddetto importo, che ha conferito benefici economici per un totale di 685,86 mi-

lioni di FF, deve essere recuperata una somma di 338,56 milioni di FF. »

11. Con diversi provvedimenti dei giudici francesi nel 1981 quasi tutte le società del gruppo Boussac Saint Frères venivano poste in amministrazione controllata. Nel 1981 lo studio Arthur D. Little veniva incaricato dai giudici nazionali di procedere ad un'analisi approfondita della situazione dell'impresa. Dopo aver concluso che le difficoltà dell'impresa erano state determinate da carenze di gestione, ma che il settore tessile e quello dei prodotti per l'igiene avevano un potenziale industriale e commerciale solido, proponeva una soluzione di risanamento.

Con riferimento a tale diagnosi l'IDI ed i principali creditori privilegiati (alcune banche) fondavano la CBSF, la quale prendeva in affitto il settore tessile e quello dei prodotti per l'igiene della società in amministrazione controllata. Nel 1983 l'IDI cedeva alla Sopari la sua partecipazione nel capitale della CBSF.

12. La Commissione ha elaborato in varie occasioni alcuni orientamenti relativi all'applicazione degli articoli 92 e 93 alle assunzioni di partecipazioni nel capitale d'impresa, in particolare con le relazioni sulla concorrenza del 1972 e del 1977. Il 17 settembre 1984 essa ha aggiunto gli orientamenti contenuti nella comunicazione [SG(84) D 11839] « Applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CEE alle partecipazioni dei pubblici poteri » (pubblicata nel Bollettino CE 9-1984, pag. 29). Essa ha elaborato anche gli « orientamenti tessili », trasmessi, con comunicazioni e lettere, a tutti gli Stati membri rispettivamente nel luglio 1971 [SEC(71) 363 finale] ed il 4 febbraio 1977 [SG(77) D 1198]. Tali norme sono state elaborate dalla Commissione con l'ausilio di esperti nazionali.

II — Il procedimento

1. Il ricorso del governo francese è stato registrato nella cancelleria della Corte il 5 ottobre 1987.

2. Con ordinanza 16 marzo 1988 la Corte ha ammesso l'intervento del Regno Unito a sostegno delle conclusioni della Commissione. Le osservazioni del Regno Unito sono state depositate nella cancelleria della Corte il 15 luglio 1988.

3. La fase scritta del procedimento si è svolta ritualmente.

4. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Essa ha tuttavia deciso di chiedere alla Commissione di depositare le comunicazioni ricevute da terzi. Il deposito è avvenuto entro i termini impartiti.

III — Conclusioni delle parti

1. La *ricorrente* conclude che la Corte voglia:

— annullare la decisione 87/585/CEE della Commissione del 15 luglio 1987, relativa agli aiuti concessi dal governo francese ad un fabbricante di prodotti tessili, di abbigliamento, e di carta Boussac Saint Frères (GU L 352, pag. 42);

— condannare la convenuta alle spese.

2. La *convenuta*, sostenuta dall'interveniente, conclude che la Corte voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese.

IV — Mezzi ed argomenti delle parti

Il governo francese ritiene che la decisione della Commissione 15 luglio 1987 sia viziata da illegittimità. Esso deduce quattro mezzi a sostegno del ricorso d'annullamento, allegando la violazione:

a) delle norme di procedura di cui all'art. 93, n. 3, del trattato CEE;

b) dell'art. 190 del trattato CEE;

c) dell'art. 92 del trattato CEE;

d) del principio generale di proporzionalità.

A — Sulla violazione delle norme di procedura di cui all'art. 93, n. 3, del trattato CEE

1. Il *governo francese* ritiene che i conferimenti di capitale ed i prestiti a favore della CBSF non vanno considerati aiuti concessi da uno Stato e non possono quindi essere considerati illegittimi per il solo fatto di non essere stati previamente comunicati a norma dell'art. 93, n. 3, del trattato CEE. In mancanza di una precisa definizione, data dal trattato, di aiuti ai sensi dell'art. 92 del trat-

tato CEE, il governo si è basato sulle indicazioni della Commissione nei suoi orientamenti del 17 settembre 1984 [SG(84) D 11839).

2. Qualora vengano qualificati aiuti gli interventi in parola, cosa che il governo francese contesta, esso reputa utile osservare:

- che ha rispettato i suoi obblighi d'informazione nei confronti della Commissione;
- che l'art. 93, n. 3, del trattato CEE non impone, ai fini dell'informazione « in tempo utile » di quest'ultima, alcun requisito di forma;
- che la Commissione non ha agito entro un termine ragionevole ed ha perciò infranto il principio generale di certezza del diritto;
- che eventuali irregolarità procedurali non dovrebbero comportare automaticamente l'illegittimità degli interventi effettuati dai pubblici poteri.

3. Il governo francese sostiene di aver portato a conoscenza della Commissione gli interventi pubblici decisi in favore della CBSF. La risposta delle autorità francesi del 22 marzo 1984 menziona in particolare gli investimenti realizzati per la divisione Peaudouce. La Commissione ha ottenuto sufficienti informazioni sui finanziamenti, sulla situazione dell'impresa, sul piano di ristrutturazione seguito e sul risultato, informazioni che avrebbero dovuto permetterle di valutare la compatibilità della partecipazione finanziaria con le disposizioni del trattato CEE.

La Commissione ha ignorato le informazioni che le sono state comunicate, come la possibilità di deroga prevista all'art. 93, n. 3, del trattato CEE o i dati precisi concernenti la ristrutturazione dell'impresa (indebitamento, esportazioni, investimenti, riduzione delle capacità di produzione). Tali informazioni sono state trasmesse regolarmente, in particolare con nota 4 giugno 1985.

4. Le autorità francesi sottolineano che i requisiti di forma decretati con lettera della Commissione 2 ottobre 1981 [SG(81) 12740], intitolata « Notificazione preliminare dei progetti di aiuto concessi dagli Stati e loro esame da parte della Commissione » e trasmessa a tutti gli Stati membri, sono semplicemente indicativi e non normativi. In mancanza d'un regolamento del Consiglio, unico organo competente a termini dell'art. 94 del trattato CEE per esaminare un regolamento d'attuazione dell'art. 93 del trattato CEE, spetta alla Corte determinare caso per caso il dies a quo ragionevole del termine per l'esame preliminare dell'aiuto notificato.

Il governo francese rileva che la Commissione non ha rispettato gli obblighi, risultanti soprattutto dalle sentenze 11 dicembre 1973, Lorenz (causa 120/73, Racc. 1973, pag. 1471) e 20 marzo 1984, RF di Germania/Commissione (causa 84/82, Racc. 1984, pag. 1451), che le impongono di agire con diligenza durante la fase preliminare d'esame degli aiuti, istituita dall'art. 93, n. 3, entro un termine ragionevole fissato a due mesi; se il termine è osservato, lo Stato membro può dare attuazione alle misure progettate, dopo aver inviato un preavviso alla Commissione. Quest'ultima ha avviato il procedimento ex art. 93, n. 2, del trattato CEE solamente il 3 dicembre 1984, vale a dire otto mesi dopo essere stata informata il 22 marzo 1984. Anche qualora la lettera 23 agosto 1984 vada considerata il punto di

partenza del procedimento di cui all'art. 93, n. 2, resterebbe pur sempre il fatto che sono trascorsi tre mesi e mezzo, e non due, prima dell'avvio del procedimento ex art. 93, n. 2, del trattato CEE. Per di più, tra la lettera di diffida 3 dicembre 1984 e l'impugnata decisione 15 luglio 1987 è decorso un periodo inaccettabile di trentun mesi. La Commissione non può subordinare la sua decisione all'invio del memorandum del maggio 1987, mentre è accertato che il procedimento ex art. 93, n. 2, del trattato CEE era stato avviato due anni e mezzo prima. Nella sentenza 24 novembre 1987, RSV/Commissione (causa 223/85, Racc. 1987, pag. 4617), la Corte ha condannato la Commissione in un'ipotesi analoga.

5. Inoltre il governo francese osserva che non ha potuto aver conoscenza delle osservazioni, trasmesse alla Commissione da altri quattro Stati membri, da sei federazioni industriali e da un'impresa, e che pertanto non sono stati rispettati i diritti della difesa.

6. Il governo francese contesta che l'inservanza delle norme previste all'art. 93, n. 3, del trattato CEE renda gli interventi di cui è causa illegittimi « per se » e conseguentemente privo d'oggetto ogni esame nel merito. In ogni caso una siffatta illegittimità è insufficiente per concludere nel senso dell'incompatibilità degli interventi finanziari di cui è causa. Infatti la Corte ha dichiarato nella sentenza 20 marzo 1984 che la fase preliminare d'esame « ha soltanto lo scopo di consentire alla Commissione di formarsi una prima opinione sulla compatibilità parziale o totale col trattato dei progetti d'aiuto notificabile ». La Commissione è pertanto tenuta a procedere ad un esame nel merito ed ha d'altro canto valutato la portata dei suoi obblighi fondando la decisione su un esame della compatibilità, sul piano del merito, degli interventi in parola. Tale disamina è tanto più necessaria vista la difficoltà d'im-

maginare aiuti compatibili col mercato comune ma al tempo stesso illeciti a causa di un'irregolarità formale.

Inoltre un ragionamento incentrato esclusivamente sugli aspetti procedurali non basta a fondare la decisione della Commissione nel caso di specie, giacché è impossibile comprendere perchè la Commissione non abbia sanzionato immediatamente l'asserito vizio di forma, ma abbia portato avanti una lunga indagine.

Inoltre l'art. 94 del trattato CEE postula una categoria di aiuti cui le norme del procedimento di cui all'art. 93, n. 3, del trattato CEE non sono applicabili. I requisiti voluti dalla Commissione eccedono quanto esige il testo dell'art. 93, n. 3, del trattato CEE.

7. La Commissione qualifica come aiuti gli interventi finanziari di cui è causa. Lasciare tale qualificazione esclusivamente allo Stato membro è inaccettabile, poiché significherebbe che il relativo giudizio differirebbe da uno Stato all'altro. La Commissione, in quanto custode del trattato, è tenuta a procedere a questa valutazione.

8. La Commissione ritiene di aver dettato, con la citata lettera 2 ottobre 1981 [SG(81) 12740], norme relative alla notificazione dei progetti di aiuto nell'interesse generale della Comunità. Gli Stati membri devono conformarsi nello spirito di cooperazione leale quale discende dall'art. 5 del trattato CEE. Quest'obbligo imposto agli Stati membri è la contropartita di quelli derivanti, a carico della Commissione, dalla citata sentenza 11 dicembre 1973.

La Commissione sottolinea che la nota informativa 22 marzo 1984 riguarda la divisione Peaudouce e non tratta di tutti gli interventi censurati nella presente controversia. Pure la comunicazione del 23 agosto 1984 è incompleta, specialmente quanto ai dati numerici. Essa non parla del piano di ristrutturazione della CBSF. Le autorità francesi hanno fornito le prime informazioni (poche, frammentarie e non suffragate da cifre) in un momento in cui gli aiuti erano già stati parzialmente concessi. I ragguagli forniti in seguito sono stati ampi e dettagliati, ma contraddittori ed incompleti, necessitando di chiarimenti, notizie supplementari, richieste di ulteriori informazioni e riunioni. La Commissione reputa di aver esaminato nella sua decisione tutti gli aspetti della ristrutturazione dell'impresa, come l'indebitamento, le esportazioni, gli investimenti e la riduzione delle capacità di produzione, già messi in luce dal governo francese ed imperniati sulle tematiche delle riduzioni di capacità e di occupazione e degli investimenti nell'ammodernamento degli impianti.

In ogni caso, le autorità francesi non hanno rispettato l'effetto sospensivo previsto dall'art. 93, n. 3, del trattato CEE. Esse non hanno neppure dato il « preavviso », conformemente alla sentenza Lorenz. D'altra parte la questione delle date iniziali è priva di pertinenza, poiché la mancanza di notificazione degli aiuti, in tempo utile ed allo stadio di progetto, fa sì che il governo francese non possa più avvalersi dei termini inderogabili risultanti dalla sentenza Lorenz.

La Commissione ritiene di aver agito con diligenza, di non aver lasciato decorrere un periodo eccessivamente lungo tra l'avvio del procedimento ex art. 93, n. 2, del trattato CEE e l'impugnata decisione 15 luglio 1987, tenuto conto, in particolar modo, della data di ricevimento del memorandum dell'inter-

locutore speciale, nel maggio 1987. Essa ha tenuto conto altresì delle lettere del primo ministro e del ministro dell'industria, delle poste e telecomunicazioni e del turismo, che sollecitavano con una certa insistenza un riesame della pratica. Né si può rimproverarle di essersi concessa un certo lasso di tempo per tale riesame. La Commissione conclude nel senso di non considerare controproducente il lasso di tempo intercorso fra il dicembre 1984 ed il luglio 1987, giacché il governo francese non era nell'attesa di una decisione su un progetto di aiuti tenuto in sospeso in forza dell'art. 93, n. 3, del trattato CEE, bensì su aiuti già concessi.

La Commissione sostiene che la citata sentenza 24 novembre 1987, RSV/Commissione, consente, contrariamente al parere della ricorrente, di pensare che un periodo, pur se molto lungo, può essere giustificato e che è quanto si è verificato nel caso di specie.

9. La Commissione ha dichiarato, nella decisione impugnata, che « nel quadro della procedura sono state ricevute osservazioni da parte di quattro altri Stati membri, sei federazioni industriali ed un'impresa ». Essa sostiene che i diritti della difesa sono stati pienamente rispettati, poiché le diverse comunicazioni ricevute da terzi non contengono né elementi nuovi, sconosciuti al governo francese, né argomenti o deduzioni accolti nella motivazione della decisione impugnata. Anche in mancanza delle osservazioni che la Commissione ha ricevuto, la decisione non avrebbe potuto avere un altro contenuto.

10. La Commissione sostiene che gli aiuti controversi sono stati concessi in violazione dell'art. 93, n. 3, del trattato CEE. Le dispo-

sizioni di quest'articolo, stabilendo un divieto chiaro ed assoluto, sono vincolanti, inderogabili e comportano l'illegittimità « per se » degli aiuti di cui è causa.

La giurisprudenza costante della Corte, soprattutto le sentenze 19 giugno 1973, Capolongo (causa 77/72, Racc. 1973, pag. 611), 22 marzo 1977, Steinike-Weinlig/Commissione (causa 78/76, Racc. pag. 595) e 11 dicembre 1973, Lorenz, già citata, in materia di efficacia diretta degli articoli 92 e 93 del trattato CEE, conferma la tesi del divieto produttivo di effetti negli ordinamenti giuridici interni degli Stati membri. I singoli possono quindi adire i giudici nazionali allo scopo di accertare la compatibilità di un aiuto già esistente o di un nuovo aiuto adottato in violazione dell'art. 93, n. 3, del trattato CEE. Da ciò consegue che tali aiuti sono illegittimi « per se ».

La Corte non può sanare a posteriori i vizi che inficiano gli aiuti. La Commissione annette molta importanza al fatto che la Corte tragga tutte le conseguenze dalla violazione delle norme del procedimento di cui all'art. 93, n. 3, del trattato CEE e non proceda all'esame delle censure relative ad asserite violazioni delle norme di natura sostanziale di cui all'art. 92, n. 3. Quest'impostazione avrebbe come risultato importanti economie di tempo e di lavoro per il procedimento d'indagine circa gli aiuti ex art. 92, n. 2; essa avrebbe soprattutto il vantaggio di scoraggiare gli Stati membri che si sottraggono troppo spesso agli obblighi previsti dall'art. 93, n. 3, nonché di risolvere a monte i problemi connessi al recupero degli aiuti illegittimi.

11. *L'interveniente* ritiene che le autorità francesi non abbiano notificato una propo-

sta di aiuti e abbiano dichiarato l'assistenza finanziaria completa, concessa alla CBSF, solo dal 4 luglio 1986. Pertanto la Commissione non è stata informata in tempo utile al fine di presentare le sue osservazioni.

12. Il governo del Regno Unito sostiene che occorre tener conto delle indicazioni fornite dalla Commissione nella lettera 2 ottobre 1981 (SG(81) 12740], pur se prive di valore normativo, per stabilire se uno Stato membro abbia adottato, in conformità all'obbligo che gli incombe in forza dell'art. 5 del trattato CEE, tutte le misure atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi del trattato.

13. Asserisce in secondo luogo che il governo francese ha confermato solo il 23 agosto 1984 la partecipazione dell'IDI e della Sopari al capitale della CBSF e che non si può condannare la Commissione per aver atteso fino al 3 dicembre 1984 prima di avviare il procedimento ex art. 93, n. 2, del trattato CEE.

Il periodo compreso tra il 3 dicembre 1984 ed il 15 luglio 1987, data della decisione impugnata, non è imputabile alla sola Commissione che si è trovata, almeno fino al 4 luglio 1986, di fronte ad una serie di difficoltà per ottenere le informazioni necessarie. In seguito il governo francese ha chiesto, con lettera 8 dicembre 1986, un riesame della pratica ed ha designato, il 19 febbraio 1987, un nuovo rappresentante che ha fatto pervenire alla Commissione due ponderosi memorandum.

Il governo francese non ha potuto credere ragionevolmente, in seguito al ritardo della

Commissione, che gli aiuti non avrebbero più incontrato obiezione da parte di quest'ultima.

14. L'interveniente aggiunge che la Commissione non era affatto tenuta, nel caso di specie, a divulgare il contenuto delle osservazioni presentate dai terzi interessati conformemente all'art. 93, n. 2, del trattato CEE.

B — Sulla violazione dell'art. 190 del trattato CEE

15. Il *governo francese* ritiene, alla luce della giurisprudenza della Corte, che la decisione della Commissione 15 luglio 1987 non sia sufficientemente motivata. Più particolarmente la Commissione non ha dimostrato nella sua decisione le ripercussioni concrete degli aiuti concessi.

16. La decisione della Commissione dovrebbe contenere indicazioni sufficientemente concrete circa la natura delle eventuali lesioni alla concorrenza e l'incidenza sugli scambi fra Stati membri. Ora, la decisione di cui è causa contiene informazioni inesatte sulla quota di mercato e di scambi commerciali dell'impresa.

Infatti le esportazioni della CBSF sono diminuite, e non aumentate, tra il 1981 ed il 1985 e le esportazioni della CBSF verso gli altri Stati membri ammontano solo al 16%, cioè una quota del mercato europeo inferiore allo 0,5%. Nel medesimo lasso di tempo è aumentata la penetrazione in Francia dei prodotti originari della CEE. Accogliere, come ha fatto la Commissione nella decisione contestata, la tesi che le esportazioni tessili verso gli altri Stati membri sono

aumentate del 32% nell'arco di tempo 1982-1984 significa non tener conto della necessità di escluderne le esportazioni di Peaudouce che non ha mai fruito degli interventi finanziari e considerare invece l'aumento congiunturale dell'attività dell'industria liniera negli anni 1983 e 1984.

17. D'altra parte il governo francese, citando la sentenza 14 novembre 1984, *Inter-mills/Commissione* (causa 323/82, Racc. 1984, pag. 3809), ritiene che la decisione controversa debba indicare in quali aspetti le condizioni degli scambi sono state alterate a tal punto che la liquidazione dell'impresa sarebbe stata preferibile al suo risanamento. Con la sua decisione la Commissione sembra partire dal presupposto che la liquidazione sarebbe stata preferibile agli sforzi di ristrutturazione e finanziari, più razionali dal punto vista settoriale, meno dannosi per la concorrenza e più giusti per i dipendenti ed i creditori.

18. Inoltre il governo francese ritiene che la decisione litigiosa sia contraddittoria. Essa tiene conto delle riduzioni di organico o di capacità produttiva, in quanto tredici impianti trasferiti a società indipendenti sono stati chiusi, senza prendere in considerazione le riduzioni operate all'interno stesso dell'impresa, mentre quest'ultime si sono rivelate il corollario di riduzioni importanti delle capacità. Il governo francese contesta che la CBSF abbia annunciato significativi aumenti delle capacità.

19. La *Commissione* ritiene che la decisione 15 luglio 1987 sia sufficientemente motivata.

Nel sistema degli articoli 92 e 93 del trattato CEE, la Commissione è indotta a pronunciarsi sui progetti d'aiuto, il che esclude ogni valutazione dell'incidenza reale aggior-

nata degli aiuti sulle esportazioni della CBSF o sulla sua quota di mercato, ovvero sull'incidenza sugli scambi, e delle lesioni della concorrenza. Seguire il governo francese sul filo del ragionamento che la Commissione ha l'obbligo di dimostrare le effettive conseguenze degli aiuti già concessi porterebbe a favorire gli Stati membri che, trasgredendo l'obbligo di notificazione di cui all'art. 93, n. 3, del trattato CEE, versino illecitamente gli aiuti. Secondo la Commissione è sufficiente dimostrare che l'impresa riceve un contributo finanziario proveniente dai poteri pubblici, e che l'impresa è in tal modo sgravata dai costi e dalle spese che di norma dovrebbe sopportare e che i suoi concorrenti, invece, sopportano.

20. La Commissione sostiene che occorre considerare il periodo durante il quale gli aiuti censurati sono stati concessi, cioè quello dal 1982 al 1984 e non quello, sul quale si basa arbitrariamente la ricorrente, che va dal 1981 al 1985. Nel corso del periodo 1982-1984 le esportazioni di prodotti tessili verso gli altri Stati membri sono aumentate del 32%. La CBSF esporta il 16% della sua produzione tessile verso gli altri Stati membri ed il 9% verso i Paesi terzi.

21. Per la Commissione la citata sentenza *Intermills* riguarda un caso particolare, diverso da quello di specie, e pertanto l'argomento della mancanza di motivazione tratto da tale giurisprudenza non dev'essere accolto. La decisione 15 luglio 1987 non riconosce l'esistenza di una vera ristrutturazione che consentisse eventualmente di ritenere che gli aiuti, agevolando lo sviluppo economico dell'attività tessile, non avrebbero inciso sugli scambi in misura contraria all'interesse comune. Peraltro la decisione controversa affronta la questione dell'eventuale scomparsa della CBSF.

22. La Commissione ritiene che la decisione litigiosa non sia contraddittoria.

L'aiuto relativo agli impianti già chiusi e a quelli ove la produzione tessile è stata interrotta può ritenersi soppresso.

Una riduzione di manodopera in seno all'impresa, accompagnata da un ammodernamento, non comporta necessariamente una riduzione di capacità produttiva oppure di produzione. La Commissione ha peraltro tenuto conto delle riduzioni di capacità. Inoltre, di fronte alle contestazioni della ricorrente relative all'affermazione, contenuta nella decisione, secondo cui l'impresa aveva annunciato rilevanti aumenti di capacità, si può ritenere che l'investimento di cui trattasi venga effettuato senza aumento di capacità e, in tal caso, occorrerebbe chiarire come il mantenimento della capacità esistente si concili con le affermazioni circa le riduzioni di capacità alle quali la CBSF avrebbe proceduto nell'ambito dell'asserita ristrutturazione.

23. L'*interveniente* precisa che le esportazioni francesi di prodotti tessili (ad eccezione dei prodotti per l'igiene) verso gli altri Stati membri sono cresciute durante il periodo 1982-1984, passando da 456 a 600 milioni di FF, vale a dire un incremento del 32% (le esportazioni verso il Regno Unito sono aumentate del 41% nel corso di questo periodo).

Essa aggiunge che gli aiuti non corrispondono ad una vera ristrutturazione, poiché, secondo quanto afferma la decisione impugnata, gli interventi finanziari avevano per solo obiettivo l'ammodernamento degli impianti per mantenerli in attività, senza apportarvi alcuna modifica fondamentale, ed hanno inciso sulle condizioni degli scambi.

Infine, secondo il governo del Regno Unito, è praticamente impossibile affermare che la produzione ha conosciuto un reale calo interno, giacché, come rilevato dalla Commissione nella decisione impugnata, occorre confrontare i dati sulle riduzioni di capacità con il fatturato effettivo dell'impresa (a prezzi costanti del 1982) e tener conto del trasferimento di 27 impianti e 4 730 dipendenti ad altri produttori che continuano ad operare nel settore tessile.

in attività redditizie. Il programma di ristrutturazione è stato rivisto regolarmente nel novembre 1983 e gennaio 1984. Inoltre l'investimento pubblico è andato di pari passo con quello privato, poiché, a fronte di 999,9 milioni di FF investiti dai poteri pubblici, secondo la Commissione, 1 401 milioni di FF sono stati investiti dal settore privato. I buoni risultati ottenuti dall'impresa hanno dimostrato a posteriori che la scelta dei poteri pubblici è stata assennata.

C — Sulla violazione dell'art. 92 del trattato CEE

24. Il *governo francese* ritiene che gli interventi criticati non siano aiuti ai sensi dell'art. 92 del trattato CEE.

25. Innanzitutto il governo francese richiama il documento della Commissione 17 settembre 1984 (SG(84) D 11839), nel quale essa precisa il suo orientamento generale quanto alle assunzioni di partecipazione da parte dei poteri pubblici, per sostenere, di conseguenza, che i finanziamenti concessi alla CBSF hanno rispettato le condizioni proprie di un'economia di mercato, secondo il comportamento normale di un investitore privato nelle stesse circostanze.

26. In secondo luogo il governo francese ritiene errato il ragionamento economico della Commissione allorché essa considera che il riacquisto dell'impresa per un franco simbolico dimostra che l'intervento dei poteri pubblici si è tradotto in un aiuto. Infatti a norma degli accordi di riacquisto del novembre 1984 gli acquirenti privati hanno effettuato, nel 1985, un conferimento di capitale per un valore di 400 milioni di FF. A tutt'oggi il principale azionista della CBSF ha conferito più di 573 milioni di FF.

27. Infine il governo francese ritiene che gli aiuti di cui è causa non rispondano ai due criteri enunciati all'art. 92, n. 1, del trattato CEE, cioè l'incidenza sugli scambi tra gli Stati membri e sulla concorrenza, affinché un aiuto sia incompatibile con il mercato comune.

I pubblici poteri, l'IDI e la Sopari hanno adottato le loro decisioni in seguito ad un'analisi di mercato, sulla scorta d'un rapporto di esperti indipendenti, perseguendo un piano preciso di risanamento ed in collegamento con banche ed investitori privati. La diagnosi degli esperti ha concluso nel senso che l'impresa era economicamente valida. Essa avrebbe potuto divenire redditizia entro un termine ragionevole a prezzo di una ristrutturazione mediante la soppressione delle sovraccapacità nel settore tessile e la riconversione di attività tessili improduttive

Quanto all'incidenza sugli scambi il ricorrente sottolinea che il ramo tessile della CBSF detiene solo lo 0,3% del mercato tessile europeo per un valore oscillante intorno agli 800 miliardi di FF. Il più grande produttore europeo nel settore tessile, la Coats Paton, detiene una quota di mercato pari al 2%. Le esportazioni della CBSF hanno subito una flessione del 33% tra il 1982 ed il 1986 ed il mercato francese ha continuato ad aprirsi alle importazioni dagli altri Stati

membri. È erroneo sostenere, come fa la Commissione, che le esportazioni sono aumentate del 32% tra il 1982 ed il 1984, giacché occorre correggere tale cifra. Bisogna prendere in considerazione, infine, anche gli anni 1985 e 1986.

Secondo il governo francese la concorrenza non è alterata, né minacciata di esserlo, dall'aiuto di cui trattasi e la Commissione non ha dimostrato il contrario, come è tenuta a fare. Anzitutto, allorché si valuti la concorrenza in modo concreto e non in astratto, il fallimento dell'impresa sarebbe stata l'unica soluzione possibile in mancanza degli interventi di cui è causa. I concorrenti avrebbero in tal caso acquistato l'attivo a prezzi irrisori e l'effetto sovvenzione sarebbe stato superiore. D'altra parte, il comportamento della CBSF non è stato anticoncorrenziale, poiché i suoi prezzi di vendita hanno seguito un normale andamento crescente, di guisa che non vi è stato alcun concorso mirante a destabilizzare il sistema dei prezzi nel mercato comune.

Infine il governo francese sostiene che il calcolo dell'equivalente sovvenzione degli aiuti in oggetto, effettuato dalla Commissione, è erroneo, in quanto essa non ha considerato: a) l'incidenza fiscale; b) il sovrapprezzo inerente ai pagamenti oggetto del concordato fallimentare; c) le indennità di fine rapporto che sarebbero state a carico della collettività nazionale in caso di fallimento.

28. In *via subordinata* il governo francese chiede alla Corte di esaminare la compatibilità degli aiuti di cui è causa col disposto dell'art. 92, n. 3, del trattato CEE.

Un esame concreto degli aiuti consentirebbe di accertare che questi ultimi non hanno inciso sugli scambi, che il risanamento dell'im-

presa è innegabile e che i finanziamenti hanno agevolato lo sviluppo e la riconversione delle attività industriali della CBSF ai sensi dell'art. 92, n. 3, lett. c), del trattato CEE. Il programma di ristrutturazione avviato ha consentito:

- l'eliminazione delle sovraccapacità di produzione tessile grazie alla chiusura di 30 impianti di produzione, la vendita di altri 27 tra il 1981 ed il 1986 e la riduzione delle capacità di produzione del 48,07% per la filatura, del 2,30% per la tessitura, del 16,29% per il miglioramento ed il mantenimento della qualità del prodotto e del 37,69% per la confezione;
- la riduzione d'organico di 14 130 dipendenti, vale a dire una diminuzione del 68%, il cui costo è stato di 1 443 milioni di FF;
- la riconversione delle attività tessili non redditizie o facenti capo a settori troppo vulnerabili in attività tessili redditizie e non tessili (specialmente nel settore dei prodotti per l'igiene);
- la razionalizzazione della produzione ed il miglioramento della produttività grazie all'acquisizione di tecnologie avanzate.

Il piano di ristrutturazione è stato esposto nei dettagli, segnatamente con i memorandum 25 marzo e 14 maggio 1987. Esso corrisponde alla definizione che la Commissione ha dato del concetto di ristrutturazione. L'esame dei dati quantitativi della ristrutturazione in oggetto, finanziata dai settori pubblici e privati, avrebbe dovuto condurre all'applicazione dell'art. 92, n. 3, lett. c), del trattato CEE e, rifiutandone l'applicazione alla fattispecie, la Commissione commette un errore manifesto di valutazione economica.

Il governo francese ritiene che gli aiuti siano stati concessi, ai sensi dell'art. 92, n. 3, lett. a), del trattato CEE, in regioni ove il livello della disoccupazione è molto elevato rispetto alla media nazionale o comunitaria.

29. Per concludere sul mezzo relativo alla violazione dell'art. 92 del trattato CEE la ricorrente sostiene che la Commissione non può esimersi dal procedere ad un esame concreto degli aiuti sulla scorta degli orientamenti da essa stessa fissati ed intesi a guidare i governi degli Stati membri e la Commissione. Gli aiuti sono conformi a detti orientamenti.

In primo luogo ricorrono i requisiti di cui agli « orientamenti tessili » definiti nel 1971 e nel 1977. Infatti gli interventi finanziari di cui è causa non hanno il risultato di mantenere un'impresa artificialmente in attività, giacché la perizia condotta dallo studio Arthur D. Little ha concluso che l'impresa è economicamente valida e sarebbe rafforzata dagli investimenti privati e dai risultati recenti della CBSF. Inoltre il periodo nel corso del quale gli interventi finanziari sono stati attuati dovrebbe essere calcolato tenendo conto dell'ampiezza delle attività in oggetto; la diminuzione totale dell'organico è di 14 150 dipendenti tra il 1981 ed il 1986 ed il termine di sei mesi, come indicato negli orientamenti, era irrealistico vista l'entità delle ristrutturazioni effettuate. D'altra parte i risultati d'esercizio testimoniano un progresso incontestabile e, da ultimo, gli aiuti rientrano in un programma di ristrutturazione e di ritorno alla redditività dell'impresa che risponde agli orientamenti in materia di aiuti all'industria tessile.

Il governo francese sostiene poi che le condizioni per autorizzare il piano di riduzione degli oneri sociali sono state rispettate. La CBSF non ha fruito del piano settoriale di sgravio degli oneri sociali nel 1984 o in seguito.

Infine esso ritiene che gli investimenti finanziari non siano aiuti al salvataggio dell'impresa. Non si tratta di aiuti di tesoreria giacché rientrano in un piano di ristrutturazione e quand'anche così fosse, i prestiti sono stati concessi a tassi crescenti e progressivi che comportavano un notevole onere di rimborso al quale si aggiunge la clausola di miglioramento della situazione economica. Di conseguenza l'impresa dovrebbe rimborsare per gli anni futuri alla Sopari ed ai pubblici poteri 1 011,8 milioni di FF.

30. La *Commissione* rileva che essa dispone, nel settore degli aiuti, di un potere discrezionale per stabilire la compatibilità di un regime di aiuti di Stato con le esigenze del mercato comune, il cui esercizio implica valutazioni di ordine economico e sociale che devono essere compiute in un ambito comunitario.

31. Essa ritiene inconferente il fatto che gli interventi siano stati decisi fondandosi su un rapporto di esperti. Ciò vale anche per il miglioramento della situazione dell'impresa. Tale circostanza dimostra piuttosto l'esistenza di aiuti. Gli sforzi di ammodernamento e razionalizzazione non costituiscono una vera ristrutturazione tale da poter essere considerata un contributo allo sviluppo economico senza alterare gli scambi. La Commissione non ha preso visione del programma di ristrutturazione. Gli investimenti privati sono avvenuti nel 1984, in seguito

agli aiuti pubblici. Ciò non è contestato dalla ricorrente.

32. La Commissione considera che l'incidenza sugli scambi è reale.

Il « mercato di cui trattasi » ai fini della presente causa non è dell'ordine di 800 miliardi di FF (115 miliardi di ecu), poiché tale cifra comprende settori nei quali la Boussac non è mai stata attiva. Questi settori rappresentano il 70% di tutta l'industria tessile e la conclusione è che la maggior parte dell'attività della CBSF si trova in un settore rappresentante il 30% dell'attività totale dell'industria tessile.

Occorre prendere in considerazione la struttura particolare dell'industria tessile/abbigliamento di cui la CBSF asserisce di detenere lo 0,3%, essendo il terzo produttore della Francia ed il quinto della Comunità. La più grande impresa tessile nella Comunità, la Coats Paton, detiene solo lo 0,8% del mercato e la cifra del 2% avanzata dalla ricorrente, riguarda la società Coats Viyella, nata dalla fusione, nel 1987, della Coats Paton e della Coats Viyella. Tali importi potrebbero apparire modesti. Ma occorre tener conto del fatto che esistono nella Comunità più o meno 15 000 imprese con più di 20 dipendenti per impresa ed un fatturato medio per impresa di 7,7 milioni di ecu. La CBSF ha fatturato 437 milioni di ecu.

Di conseguenza l'esame dell'incidenza sugli scambi dal punto di vista unico ed esclusivo della proporzione del mercato comunitario detenuta dalla CBSF falsa la realtà.

Infine la correzione del periodo, come proposta della ricorrente, non corrisponde ad

alcun elemento reale. Per di più la domanda congiunturale di lino, per esempio, ha interessato tutto il settore industriale di cui è causa e non soltanto quello francese, anzi quello proprio della CBSF.

33. Secondo la Commissione la concorrenza è stata falsata dagli aiuti criticati. La Commissione contesta la tesi del governo francese, secondo cui la Commissione dovrebbe valutare, caso per caso, le conseguenze negative che gli aiuti hanno avuto in concreto sulla concorrenza. Se una tale dimostrazione, cifre alla mano, fosse necessaria, la Corte l'avrebbe inclusa nella sentenza 13 marzo 1985, Paesi Bassi e Leeuwarder Papierwarenfabrik/Commissione (cause riunite 296 e 318/82, Racc. 1985, pag. 809), ove essa ha circoscritto i limiti dei requisiti di motivazione in questa materia. Orbene la Corte non ha proceduto in tal senso.

34. La Commissione osserva che i calcoli alla base della sua stima del valore economico degli aiuti sono esatti e riferiti ai dati comunicati dalla ricorrente nei memorandum dei mesi di marzo e maggio 1987.

35. Quanto alla *domanda in via subordinata* di esame della compatibilità degli interventi finanziari con l'art. 92, n. 3, del trattato CEE, la Commissione fa riferimento al suo potere discrezionale per concludere nel senso del rigetto della domanda.

Con riferimento alla deroga di cui all'art. 92, n. 3, lett. c), del trattato CEE, non vi è stata una vera ristrutturazione dell'impresa, cioè una sua riorganizzazione fondamentale grazie ad un ridimensionamento o ad un adeguamento della sua qualità ed organizzazione volti ad accrescere, mantenerne o

ristabilirne la competitività e la redditività. Ciò implicherebbe mutamenti in molti o in tutti i settori d'attività dell'impresa, come la manodopera, la gestione, il capitale, gli strumenti operativi per procurarsi i mezzi di produzione, il processo produttivo, la capacità di produzione, la distribuzione ed i mercati. Al contrario, l'ammodernamento dell'impresa implicherebbe il semplice adeguamento dei mezzi di produzione senza cambiare fundamentalmente i settori d'attività dell'impresa. Nel loro complesso le misure prese non sono considerate come contributo ad una vera ristrutturazione dell'impresa, permettendo così l'applicazione dell'art. 92, n. 3, lett. c), del trattato CEE. Il contenuto della nota 4 giugno 1985 non può servire a fondamento della realtà di un programma di ristrutturazione, dato che:

- a) la distinzione tra « aziende sane » e « aziende in difficoltà » è quantificata solo in termini di fatturato e di organico;
- b) le riduzioni di organico sono globalmente quantificate su un periodo di tre anni;
- c) sono stati forniti solo alcuni ragguagli sugli investimenti realizzati, accompagnati da una riduzione del 5% tra il 1981 ed il 1985 delle attività in difficoltà del gruppo e dalla « chiusura di 25 impianti » (non precisati).

A proposito delle riduzioni di organico la Commissione sottolinea che esse sono meno impressionanti, poiché:

- vi era un'eccedenza di personale e pertanto le riduzioni sono state necessarie;
- altre imprese del settore tessile hanno effettuato ristrutturazioni massicce pervenendo a sopprimere fino a più di un milione di posti di lavoro;
- si tratta di un puro e semplice ammodernamento d'impresa che conduce inelut-

tabilmente, per cause tecnologiche, a riduzioni di organico.

La Commissione reputa, infine, di aver tenuto conto delle misure di riconversione o di risanamento intraprese dalla CBSF e di aver ampiamente motivato il suo rigetto dell'asserito piano di ristrutturazione.

A proposito della deroga di cui all'art. 92, n. 3, lett. a), del trattato CEE, la Commissione aggiunge di non essere del parere che le regioni citate dalla ricorrente siano tra quelle ove il tenore di vita è anormalmente basso o imperversa una grave sottoccupazione. A sostegno di tale opinione essa cita la sentenza 14 ottobre 1987, RF di Germania/Commissione (causa 248/84, Racc. 1987, pag. 4013), donde risulta che la deroga di cui alla lett. a) riguarda solo le regioni ove la situazione economica è estremamente sfavorevole rispetto al complesso della Comunità.

36. La Commissione chiarisce che gli orientamenti generali rivolti a tutti gli Stati membri sono stati preparati con l'aiuto di esperti nazionali. Emanando gli orientamenti, senza efficacia normativa, la Commissione ha esercitato una parte del suo potere discrezionale. La non conformità degli aiuti agli orientamenti costituisce semplicemente un'ulteriore prova della loro incompatibilità col mercato comune.

Gli aiuti controversi hanno avuto l'effetto di mantenere la CBSF artificialmente in attività senza una vera ristrutturazione. Siffatti aiuti di « salvataggio », non previsti dagli orientamenti, incidono sulle concorrenze

senza migliorare la competitività del settore. La vitalità economica della CBSF non risulta dagli investimenti del settore privato. La Commissione ha valutato il problema della « breve durata », prevista dagli orientamenti ed ha motivato la sua conclusione. Le divergenze d'opinione a tale proposito tra le parti sono d'indole economica, e non è stato avanzato alcun argomento quanto alla legittimità della valutazione economica della Commissione.

Infine la Commissione aggiunge che la sua decisione relativa al regime di aiuti sotto forma di una riduzione degli oneri sociali non può essere vista senza metterla in rapporto con la decisione della Commissione di ritirare le sue obiezioni all'applicazione di un regime francese di aiuti all'industria tessile e dell'abbigliamento. Infatti, gli aiuti concessi ad un'impresa nell'ambito di tale regime di aiuti settoriali dovevano rispondere a certe condizioni, non rinvenute nella fattispecie. La decisione 15 luglio 1987 risponde a tutti gli argomenti avanzati al riguardo dal governo francese.

Infine la Commissione ritiene che gli interventi finanziari sono aiuti di salvataggio. Essa ha tenuto conto del tasso di remunerazione dei prestiti, della clausola di miglioramento economico e di tutti gli altri elementi economici allegati dal governo francese.

37. L'interveniente ritiene che i conferimenti di cui è causa costituiscano aiuti. I debiti della società ammontavano a 3 682 milioni di FF nel 1981. Era impossibile corrispondere una remunerazione normale in un termine ragionevole sotto forma di dividendi o di plusvalenze. La CBSF non è stata in grado di procurarsi sul mercato i capitali necessari. Quanto al rapporto degli esperti indipendenti, in forza del quale gli apporti fi-

nanziari sono stati decisi, la Corte non è stata informata dei riferimenti utilizzati per la redazione del rapporto.

38. Il governo del Regno Unito osserva che durante il periodo in lite la CBSF esportava il 16% della sua produzione tessile verso altri Stati membri e che i contributi finanziari sono atti ad incidere sugli scambi fra Stati membri. Gli aiuti alterano o minacciano di alterare la concorrenza, poiché la quota di mercato deve essere posta in relazione col carattere frammentario dell'industria europea del settore tessile. Inoltre gli aiuti concessi alla CBSF per un importo di 1 029,9 milioni sono rilevanti rispetto all'aiuto di 20 milioni che il Regno Unito aveva progettato per l'applicazione del programma Cloft ed al quale ha rinunciato in seguito alla decisione della Commissione che il progetto del Regno Unito era inaccettabile perchè (segnatamente) l'aiuto era di entità tale da minacciare di alterare la concorrenza.

L'interveniente aggiunge che la determinazione dell'equivalente sovvenzione dell'aiuto, come è stata fatta dalla Commissione, è conforme alle norme esistenti in materia, note agli Stati membri in quanto pubblicate, e nulla permette di concludere nel senso dell'erroneità dei calcoli effettuati dalla Commissione.

39. A proposito dell'eventuale applicazione dell'art. 92, n. 3, lett. c), del trattato CEE, l'interveniente aderisce, in sostanza, alla posizione della Commissione.

Circa la deroga prevista all'art. 92, n. 3, lett. a), del trattato CEE, il Regno Unito sostiene che il tasso di disoccupazione nelle

regioni dove la CBSF possiede unità di produzione oscillava, nel 1986, tra il 10,5% nei Vosgi ed il 14,85% a Roubaix, mentre era dell'11,5% nell'insieme della Comunità.

Questi tassi non sono eccezionalmente elevati se paragonati a quelli delle altre regioni della Comunità ove sono stabilite industrie tessili. Alla fine del giugno 1986 i tassi di disoccupazione nelle contee del Regno Unito che presentavano la più forte concentrazione di imprese tessili erano i seguenti: Greater Manchester, 15%, Lancashire, 13,7%; Leicestershire, 9,9%; Irlanda del Nord, 21,5%; Tayside, 14,2%; West Yorkshire, 13,8%.

40. Il governo del Regno Unito reputa che gli aiuti concessi alla CBSF non soddisfino alle condizioni definite dalla Commissione negli « orientamenti tessili ».

D — Sulla violazione del principio generale di proporzionalità

41. Il governo francese, fondandosi sulla giurisprudenza della Corte, sostiene che la decisione contestata contravviene al principio generale di proporzionalità.

42. La decisione impugnata non tiene conto dei costi di ristrutturazione sostenuti dall'impresa, per cui la decisione è eccessiva ed in contrasto con l'obiettivo della ristrutturazione.

43. D'altra parte la decisione è incompatibile con gli obiettivi di razionalizzazione del settore tessile comunitario. In mancanza del risanamento della CBSF, quest'ultima sarebbe fallita e le conseguenze sarebbero state di rilievo:

— per i creditori privilegiati, che avrebbero recuperato solo il 38% dei loro crediti e per i creditori chirografari che avrebbero perduto i loro crediti;

— per la collettività, che avrebbe perduto i suoi crediti ed avrebbe dovuto subire i costi sociali derivanti dalla perdita di posti di lavoro;

— sul piano sociale e regionale, poiché il tasso di disoccupazione sarebbe stato aggravato;

— sul piano settoriale, poiché il mercato tessile sarebbe stato perturbato dalla rivendita a vil prezzo delle giacenze acquistate al ribasso e poiché l'acquisto dell'attivo al di sotto del valore reale avrebbe condotto al mantenimento della sovraccapacità.

Il governo francese è del parere, infine, che la decisione impugnata non è stata necessaria al fine di raggiungere l'obiettivo della razionalizzazione. Quest'ultimo è stato conseguito grazie agli aiuti finanziari, la restituzione dei quali, oggetto dell'istanza, è sproporzionata rispetto alle asserite lesioni della concorrenza.

44. La Commissione contesta che, nella fattispecie, si tratti di una ristrutturazione e di conseguenza la decisione 15 luglio 1987 non prende in considerazione il costo dell'asserita ristrutturazione.

45. La necessità del recupero parziale degli aiuti versati tiene conto degli effetti sulla vitalità economica della CBSF e non infrange il principio generale di proporzionalità.

46. L'interveniente ritiene che i fatti del caso di specie differiscano da quelli oggetto

delle cause citate dalla ricorrente. La decisione impugnata esige semplicemente la restituzione di aiuti concessi in violazione del trattato CEE e la decisione è stata adottata dopo ripetuti ammonimenti della Commissione al governo francese. Se la Commissione non avesse preteso la restituzione de-

gli aiuti concessi, la Commissione sarebbe venuta meno all'obbligo che le incombe in forza dell'art. 155 del trattato CEE.

G. F. Mancini
giudice relatore